

**Legge federale
sull'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere
contatti e di accedere a un'area geografica
(Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e
del diritto penale minorile)**

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,

decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale svizzero²

Ingresso

visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale³,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918⁴;

Art. 19 cpv. 3

³Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59 -
61, 63, 64, 67, 67a e 67d.

Art. 67

2. Interdizione ¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o di un'attività
di esercitare extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto
un'attività, per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei
d'intrattenere mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliera, e sussi-

¹ FF ...

² RS 311.0

³ RS 101

⁴ FF 1918 IV 1

contatti e di accedere a un'area geografica. ste il rischio che abuserà della sua attività per commettere altri crimini o delitti analoghi, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale o altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

a. Interdizione di esercitare un'attività

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minore o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

³ Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli vieta la totalità dell'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori per dieci anni:

a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima aveva meno di 18 anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), se l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 30 giorni, a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59 – 61 o 64;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

⁴ Sono considerate attività professionali quelle svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate quelle svolte nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione senza o senza prevalente scopo di lucro.

⁵ L'interdizione verte sulle attività esercitate dall'autore stesso a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, e su quelle esercitate da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere reati pur essendo sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata. L'interdizione di cui al capoverso 3 comprende sempre la totalità dell'attività.

⁶ Il giudice può pronunciare a vita le interdizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3 se ritiene che la durata di dieci anni sarà insufficiente a prevenire il rischio di recidiva. Il giudice, su istanza dell'autorità esecutiva, può prorogare di volta in volta le interdizioni limitate nel tempo pronun-

ciate ai sensi dei capoversi 2 e 3 per un periodo non superiore a cinque anni, se è necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione.

⁷ Il giudice può disporre l'assistenza riabilitativa durante l'interdizione. Tale assistenza è disposta in ogni caso se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3.

Art. 67a (nuovo)

b. **Interdizione d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica** ¹ Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro persone di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta ulteriori crimini o delitti in caso di contatto con tali persone, il giudice può pronunciare un'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica per un tempo da sei mesi a cinque anni.

² Pronunciando l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica il giudice può vietare all'autore di:

- a. mettersi in contatto con una o più persone determinate o con membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, di impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un determinato perimetro attorno alla sua abitazione;
- c. trattarsi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
- d. allontanarsi da un determinato luogo.

³ Per eseguire l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica, l'autorità esecutiva può impiegare dispositivi tecnici applicati direttamente sulla persona (sorveglianza elettronica). Il giudice può disporre l'assistenza riabilitativa per tutta la durata dell'interdizione.

⁴ Se necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione, il giudice può prorogarla di volta in volta, su istanza dell'autorità esecutiva, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 67b (nuovo)

c. **Disposizioni comuni. Esecuzione delle interdizioni** ¹ L'interdizione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

² La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59 – 61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione.

³ Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o ripristino

di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

⁴ Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa conformemente all'articolo 67 capoverso 1 o all'articolo 67a.

⁵ L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione oppure di sopprimerla nel caso di:

- a. interdizioni di cui all'articolo 67 capoverso 1 o di cui all'articolo 67a eseguite per almeno due anni;
- b. interdizioni di cui all'articolo 67 capoverso 2 eseguite per almeno cinque anni;
- c. interdizioni a vita di cui all'articolo 67 capoverso 2 o 3 eseguite per almeno 15 anni.

⁶ Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l'autorità competente revoca l'interdizione se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o in caso di contatto con determinate persone e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Art. 67c (nuovo)

Modifica o disposizione a posteriori delle interdizioni ¹ Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica risulta che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o per un'interdizione aggiuntiva, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, procedere a un'estensione o a una disposizione a posteriori.

² Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà risulta che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 o 2 oppure dell'articolo 67a, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, ordinare a posteriori tale interdizione.

Art. 67d

Ex articolo 67b

Art. 95 cpv. 1 e 6 - 8 (nuovo)

¹ Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità cui competono l'assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l'esecuzione delle interdizioni di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica. L'interessato può esprimere il proprio parere in

merito. Pareri discordanti vanno menzionati nella relazione.

⁶ Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica o se l'assistenza riabilitativa connessa si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente fa rapporto all'autorità preposta all'esecuzione delle pene. Tale autorità può porre fine all'assistenza riabilitativa o disporla nuovamente.

⁷ Nei casi previsti dal capoverso 6, oltre alla pena di cui all'articolo 294, il giudice può:

- a. estendere l'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica oppure ordinarne una nuova secondo l'articolo 67c;
- b. revocare la sospensione condizionale della pena pronunciata oltre all'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica oppure ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendarsi che il condannato commetterà nuovi reati.

Art. 105cpv. 3

³ Le misure privative della libertà (art. 59 – 61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), l'interdizione d'intrattenere contatti e l'interdizione di accedere a un'area geografica (art. 67a) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 187 n. 3

3. Se il colpevole, al momento di commettere il primo atto, non aveva ancora compiuto 20 anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 294

Violazione dell'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica

¹ Chiunque esercita un'attività il cui esercizio gli è stato interdetto da una sentenza penale ai sensi dell'articolo 67, dell'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵ o dell'articolo 16a DPMin⁶, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con persone facenti parte di un gruppo determinato, si avvicina a loro, si trattiene in determinati luoghi o si allontana da un determinato luogo sebbene un'interdizione giudiziale d'intrattenere contatti o di

⁵ RS 321.0

⁶ RS 311.1

accedere a un'area geografica ai sensi dell'articolo 67a, dell'articolo 50a del Codice penale militare o dell'articolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 366 cpv. 3

³ Le condanne dei minori sono iscritte soltanto se è stata ordinata:

- a. una privazione della libertà (art. 25 DPMin⁷);
- b. una misura di collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin); o
- c. un'interdizione di esercitare un'attività o d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica (art. 16a DPMin).

Art. 369 cpv. 4^{ter}

^{4ter} Le condanne a una sola misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 e 67d oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 e 50d del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸ sono cancellate d'ufficio dopo dieci anni.

Art. 369° (nuovo)

Eliminazione diLe sentenze che contengono una misura secondo gli articoli 67 capoverso 2 o 3 e 67a oppure gli articoli 50 capoverso 2 o 3 e 50a del contenenti Codice penale militare del 13 giugno 1927⁹ o l'articolo 16a DPMin¹⁰ un'interdizione non sono eliminate prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla di esercitare fine dell'interdizione.
un'attività,
d'intrattenere
contatti o di
accedere a
un'area geogra-
fica

Art. 371a (nuovo)

Estratto speci- ¹ Chiunque si candida per un'attività professionale o per un'attività fico del casella-extraprofessionale organizzata che implica il contatto regolare con rio per privati minori o altre persone particolarmente vulnerabili può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.

² Alla domanda deve allegare una richiesta scritta, nella quale colui che esige dall'interessato un estratto specifico del casellario conferma che sono adempiti i requisiti di cui al capoverso 1.

7 RS 311.1
8 RS 321.0
9 RS 321.0
10 RS 311.1

³ Nell'estratto figurano:

- a. le sentenze pronunciate secondo l'articolo 371 capoverso 1 o 2;
- b. le sentenze pronunciate nei confronti di minori, comprendenti un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica (art. 16° DPMin¹¹).

⁴ Una sentenza non figura più nell'estratto se i termini secondo l'articolo 371 capoversi 3 – 5 sono scaduti. La sentenza contenente un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica secondo gli articoli 67 capoverso 2 o 3 o 67a del presente Codice, gli articoli 50 capoverso 2 o 3 o 50a capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹² o l'articolo 16a capoverso 1 o 2 DPMin figura nell'estratto finché sussiste una di tali interdizioni.

Disposizioni finali della modifica del...

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹³

Ingresso

visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale¹⁴, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1918¹⁵,

Art. 50

2. Interdizione di ¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o di un'attività
esercitare extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto
un'attività, per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei
d'intrattenere mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e
contatti e di sussiste il rischio che abuserà della sua attività per commettere altri
accedere a un'area crimini o delitti analoghi, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte
geografica. l'esercizio di tale o altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a
a. Interdizione di cinque anni.
esercitare
un'attività

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minore o

¹¹ RS 311.1

¹² RS 321.0

¹³ RS 321.0

¹⁴ RS 101

¹⁵ FF 1918 V 337

contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

³ Se alcuno ha commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli vieta la totalità dell'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori per dieci anni:

- a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima aveva meno di 18 anni;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 156), se l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 30 giorni, a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59 – 61 o 64 del Codice penale.

⁴ Sono considerate attività professionali quelle svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate quelle svolte nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione senza o senza prevalente scopo di lucro.

⁵ L'interdizione verte sulle attività esercitate dall'autore di esercitare stesso a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, e su quelle esercitate da una persona sottoposta alle sue istruzioni. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere reati pur essendo sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata. L'interdizione di cui al capoverso 3 comprende sempre la totalità dell'attività.

⁶ Il giudice può pronunciare a vita le interdizioni ai sensi dei capoversi 2 e 3 se ritiene che la durata di dieci anni sarà insufficiente a prevenire il rischio di recidiva. Il giudice, su istanza dell'autorità esecutiva, può prorogare di volta in volta le interdizioni limitate nel tempo pronunciate ai sensi dei capoversi 2 e 3 per un periodo non superiore a cinque anni, se è necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione.

⁷ Il giudice può disporre un'assistenza riabilitativa durante l'interdizione. L'assistenza è disposta in ogni caso se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3.

Art. 50a (nuovo)

b. Interdizione
d'intrattenere
contatti e di

¹ Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro persone di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta ulteriori crimini o delitti in caso di

accedere a un'area geografica contatto con tali persone, il giudice può pronunciare un'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica per un tempo da sei mesi a cinque anni.

² Pronunciando l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica il giudice può vietare all'autore di:

a. mettersi in contatto con una o più persone determinate o con membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, di impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un determinato perimetro attorno alla sua abitazione;

c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

d. allontanarsi da un determinato luogo.

³ Per eseguire l'interdizione d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica, l'autorità esecutiva può impiegare dispositivi tecnici applicati direttamente sulla persona (sorveglianza elettronica). Il giudice può disporre l'assistenza riabilitativa per tutta la durata dell'interdizione.

⁴ Se necessario per impedire che l'autore commetta un nuovo crimine o delitto analogo a quello determinante l'interdizione, il giudice può prorogarla di volta in volta, su istanza dell'autorità esecutiva, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 50b

c. Disposizioni comuni. Esecuzione delle interdizioni

¹ L'interdizione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

² La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59 – 61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione.

³ Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva o ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

⁴ Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa conformemente all'articolo 50 capoverso 1 o all'articolo 50a.

⁵ L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione oppure di sopprimerla nel caso di:

a. interdizioni di cui all'articolo 50 capoverso 1 o all'articolo 50a

eseguite per almeno due anni;

b. interdizioni di cui all'articolo 50 capoverso 2 eseguite per almeno cinque anni;

c. interdizioni a vita di cui all'articolo 50 capoverso 2 o 3 eseguite per almeno 15 anni.

⁶ Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l'autorità competente revoca l'interdizione se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o in caso di contatto con determinate persone e se l'autore ha per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Modifica o disposizione a posteriori delle interdizioni

Art. 50c (nuovo)

¹ Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica risulta che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o per un'interdizione aggiuntiva, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, procedere a un'estensione o a una disposizione a posteriori.

² Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà risulta che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 o 2 oppure dell'articolo 50a, il giudice può, su istanza dell'autorità esecutiva, ordinare a posteriori tale interdizione.

Art. 50d

Ex articolo 50a^{bis}

Art. 50e

Ex articolo 50b

Art. 60b Abs. 3

³ Le misure privative della libertà (art. 59 – 61 e 64 CP), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 50), l'interdizione d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica (art. 50a) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50e) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹⁶

Art. 16a (nuovo) Interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti e di accedere a un'area geografica

¹ L'autorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione, se sussiste il rischio che abuserà di tale attività per commettere reati sessuali con minori o con altre persone particolarmente vulnerabili.

² Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, l'autorità giudicante può vietargli di mettersi in contatto con tali persone o gruppi di persone, di trattarsi in determinati luoghi o di allontanarsi da un luogo determinato.

³ L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante l'interdizione e le faccia rapporto.

⁴ Per eseguire le interdizioni di cui al capoverso 2, può disporre l'impiego di dispositivi tecnici e la loro applicazione diretta sul minore da sorvegliare (sorveglianza elettronica).

Art. 19 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Qualora la soppressione di un'interdizione secondo l'articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo l'applicazione al giudice del domicilio del minore di giudicare se i presupposti di un'interdizione ai sensi degli articoli 67 o 67a CP¹⁷ sono dati. Se i presupposti sono adempiuti, il giudice pronuncia un'interdizione conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per un'interdizione secondo l'articolo 67 capoverso 3 CP, il giudice fissa una durata dell'interdizione compresa tra uno e dieci anni.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

¹⁶ RS 311.1

¹⁷ RS 311.0

1. Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007¹⁸

Art. 374 cpv. 1

¹ Se l'imputato non è penalmente imputabile e se l'applicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP¹⁹ non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67a o 67d CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell'imputato.

2. Procedura penale minorile del 20 marzo 2009²⁰

Art. 26 cpv. 1 lett. C

¹ L'autorità inquirente è competente per ordinare:
c. le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 e 16a DPMin²¹;

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979²²

Art. 119 cpv. 2 lett. e

² La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:
e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50a CPM.

4. Legge del 20 giugno 2003²³ sui profili del DNA

Art. 16 cpv. 1 lett. l (nuovo)

¹ L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5:
l. dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività, d'intrattenere contatti o di accedere a un'area geografica.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹⁸ RU 2010 1881

¹⁹ RS 311.0

²⁰ RU 2010 1573

²¹ RS 311.1

²² RS 322.1

²³ RS 363